



Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
decreto per lo svolgimento di udienza
e
rideterminazione dell'orario di udienza

Il Giudice, delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del **29.03.2021**,

visto l'art. 23 co. 6 decreto legge n. 137 del 2020 che ha previsto che *"le udienze civili in materia **di separazione consensuale** di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"*;

preso atto della proroga dello stato di emergenza, ad opera della legge emergenziale, come prevista all'art. 23 del succitato decreto;

considerato che, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza e tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19,

tutti i procedimenti di SEPARAZIONE CONSENSUALE verranno celebrati mediante il deposito di note scritte da depositarsi nel fascicolo telematico sino a quindi giorni prima dell'udienza e pertanto i difensori delle parti sono onerati a depositare.

→ unitamente **alle note d'udienza**,

→ altresì la **dichiarazione del coniuge rappresentato**, da raccogliersi secondo modalità tali da garantirne la provenienza del documento dalla parte interessata (se del caso accompagnata da copia del documento di identità del coniuge), avente ad oggetto:

a) "la volontà di non volersi conciliare";

b) di rinunciare alla partecipazione all'udienza;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;

d) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;



ritenuto inoltre che,

FERMO RESTANDO LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA, COME DA ALLEGATO DECRETO,

su **ACCORDO** delle parti (qualora non sia già stata precedentemente disposta ed accettata), **anche con riguardo alle separazioni ed i divorzi giudiziali,**

sia comunque necessario procedere ad una nuova calendarizzazione dell'orario di udienza, ciò, peraltro, anche alla luce del recente e considerevole aumento di contagi da COVID-19;

considerato che, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza e tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, è necessario, nuovamente, fissare degli orari di trattazione per ciascuna causa, al fine di evitare il sovraffollamento negli spazi antistanti l'aula di udienza (fermo restando, lo si ribadisce, la specifica modalità di trattazione come indicata nel successivo decreto allegato al presente, su concorde volontà delle parti in causa)

e con invito **agli avvocati e alle parti ad osservare scrupolosamente gli orari stabiliti e ad evitare di portarsi nei luoghi del Tribunale prima o dopo gli orari stabiliti,** precisando sin da ora che le cause saranno richiamate in coda al termine dell'udienza ove i relativi orari non saranno rispettati;

ritenuto inoltre necessario che i difensori e le parti si presentino **muniti di appositi dispositivi di protezione individuale** e osservino tutte le misure in essere per il contrasto alla diffusione del COVID-19, tra cui anche quella di mantenere **la dovuta distanza di sicurezza interpersonale**, al fine di evitare assembramenti;

considerato inoltre indispensabile che la Cancelleria trasmetta il presente provvedimento al personale di guardiania, affinché provveda:

- a) adottare tutte le misure idonee ad evitare l'assembramento delle persone;
- b) a curare che l'accesso sia consentito alle sole persone effettivamente interessate alla trattazione della causa;
- c) a curare che le parti interessate alla trattazione della causa entrino nel palazzo di giustizia solo quando è prossimo l'orario di inizio del relativo processo e sempre avendo cura che non siano creati assembramenti nei corridoi;
- d) a curare l'immediato allontanamento dall'aula e dal tribunale di ogni persona e dei difensori, al termine della trattazione della relativa causa.

dispone

che l'udienza sia celebrata nel modo sopra indicato **nell'aula collegiale**, con osservanza per le parti e per i difensori dei seguenti nuovi orari di trattazione delle cause, sostitutivi di quelli precedentemente indicati:

SEPARAZIONI GIUDIZIALI

5373/2019: 09.30

4527/2019: 09.40

3290/2020: 09.50

4033/2020: 10.00

1437/2020: 10.10



4125/2020: 10.20
4159/2020 10.30
4182/2020: 10.40
4066/2020: 10.50
4026/2020: 11.00

DIVORZI GIUDIZIALI

4051/2020: 11.10
4100/2020: 11.20
4207/2020: 11.30
4150/2020: 11.40

SEPARAZIONI CONSENSUALI

454/2020: 12.00
929/2020: 12.10
865/2020: 12.20
790/2020: 12.30
5020/2020 12.40
4939/2020 12.50
4961/2020 13.00
4972/2020 13.10
4938/2020 13.20
4920/2020 13.30

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Nocera Inferiore 23.02.2021

IL GIUDICE delegato
dott. Simone Iannone

Allegato: DECRETO DI TRATTAZIONE SCRITTA ALTERNATIVO ALLA TRATTAZIONE IN PRESENZA per le separazioni ed i divorzi giudiziali, anche in caso di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA alternativa alla trattazione in presenza

Il Giudice, in persona del dott. Simone Iannone, delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del **29.03.2021**;

considerato come per l'udienza presidenziale precitata sono chiamate n. 31 procedimenti, tra i quali un'atp;



preso atto del D.L. n. 83/2020 in tema di “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, per effetto del quale è stata deliberata la proroga dello stato di emergenza sanitaria, da COVID-19, sino al 15.10.2020;

visto, inoltre, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 in tema di “*«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, convertito in L. n. 77/2020;

considerato che l'articolo 221 c. IV del succitato decreto prevede la possibilità del Giudice di “*...disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte...omissis...*”

visto l'art. 1. C. III, lettera a) e b) n. 7 del D.L. 125/2020, il quale ha precedentemente prorogato la possibilità di utilizzare l'istituto processuale della trattazione scritta;

visto, inoltre, l'art. 23 co. 6 decreto legge n. 137 del 2020 che ha previsto che “*le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*” che prevede, peraltro, un'ulteriore proroga della trattazione scritta al comma I del succitato articolo, ciò per l'effetto della proroga dello stato di emergenza;

considerato, pertanto, come la partecipazione personale della parte, propria della prima udienza presidenziale, possa essere comunque garantita per il tramite:

- di una propria **dichiarazione di rinuncia** alla partecipazione all'udienza;
- della **propria dichiarazione circa la volontà di non conciliarsi (o di conciliarsi)**, raccolta secondo modalità tali da garantirne l'autenticità (ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità);
- **la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali** che prevedono la partecipazione all'udienza;
- **le conclusioni a cui il coniuge si riporta;**

considerato, tuttavia, come la modalità di trattazione scritta, avuto riguardo alle separazioni ed ai divorzi giudiziali, debba essere **subordinata al consenso di entrambe le parti in causa**, in assenza del quale la causa verrà trattata in presenza, secondo l'orario sopra stabilito;

considerato, pertanto, come detto consenso ben possa essere manifestato tramite il deposito, nel fascicolo telematico di causa, **sino a quindici giorni prima dell'udienza**,
→ **unitamente alle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle



istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato,

→ **la dichiarazione del coniuge** rappresentato contenente:

- la **rinuncia** alla partecipazione all'udienza;
- **la volontà di non conciliarsi (o di conciliarsi)**, raccolta secondo modalità tali da garantirne l'autenticità (ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità);
- **l'essere a conoscenza delle norme processuali** che prevedono la partecipazione all'udienza;
- **le conclusioni a cui il coniuge si riporta;**

considerato, inoltre, come il **mancato deposito di una o entrambe le dichiarazioni comporterà lo svolgimento dell'udienza in presenza** e, per l'effetto, nelle forme ordinarie ed all'orario suindicato;

ritenuto, peraltro, come la modalità di trattazione scritta possa essere utilizzata, oltre che per le **separazioni consensuali**, come ultimamente disciplinato dal citato D.L. 137/2020, anche per le **separazioni ed i divorzi giudiziali**,

all'uopo precisando inoltre come, in caso di **trasformazione della separazione o del divorzio da giudiziale a consensuale**, le parti potranno ugualmente – ed a maggior ragione – avvalersi della modalità suindicata e, per l'effetto,

- **unitamente alle suindicate dichiarazioni contenenti quanto riportato ai punti che precedono** (raccolte secondo modalità tali da garantirne l'autenticità, ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità del coniuge),

dovranno, altresì, inviare, telematicamente,

- **l'accordo di separazione o di divorzio sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché dai loro procuratori;**

ritenuto, infine, come nei casi di **mancata costituzione del coniuge convenuto**, qualora il coniuge costituito abbia inoltrato la propria dichiarazione, manifestando la volontà di volersi avvalere della trattazione scritta, lo scrivente giudicante, fermo restando la modalità di trattazione scritta,

- **si accerterà della mancata partecipazione in udienza del coniuge convenuto**, dandone atto nel provvedimento emesso in seguito alla trattazione telematica e provvedendo in via provvisoria;
- **provvederà al rinvio della causa per la trattazione nelle forme ordinarie**, ove riscontri la presenza del coniuge non costituito;

dispone

visto l'*art. 221 c. IV del D.L. n. 34/2020*, convertito in Legge n. 77/2020;

in alternativa,

e **subordinatamente alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti in causa**, l'udienza sarà celebrata da questo Giudice secondo le modalità previste dall'*art. 221 c. IV del D.L. n. 34/2020*, convertito in Legge n. 77/2020 e, pertanto, in forma scritta, con dispensa dei procuratori e delle parti del processo, dalla presenza in udienza;



in tale ipotesi,

onera

I DIFENSORI a depositare nel fascicolo telematico di causa **sino a quindici giorni prima dell'udienza** le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato,

unitamente alla:

- la **rinuncia** del coniuge alla partecipazione all'udienza;
- **la volontà del coniuge di non conciliarsi (o di conciliarsi)**, raccolta secondo modalità tali da garantirne l'autenticità (ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità);
- **l'essere il coniuge a conoscenza delle norme processuali** che prevedono la partecipazione all'udienza;
- **le conclusioni a cui il coniuge si riporta;**
- **l'eventuale accordo di trasformazione della causa, da giudiziale a consensuale, sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché dai loro procuratori;**

invita

il PM, eventualmente delegato per l'udienza presidenziale, a rassegnare le proprie conclusioni e formulare le proprie richieste;

avverte

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che, infine, ove anche uno solo dei procuratori non invii la suindicata nota di trattazione scritta (con annesse dichiarazioni della parte), o venga riscontrata la presenza, in udienza, del coniuge convenuto non costituito, l'udienza sarà trattata nelle forme ordinarie e, per l'effetto, in presenza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, al PM in sede per le proprie eventuali conclusioni, del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*", qualora i procuratori dichiarino di volersi avvalere di tale modalità cinque giorni prima dell'udienza, come fissata.

Nocera Inferiore 23.02.2021

Il Giudice delegato alla trattazione
dott. Simone Iannone

